



DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

DPD023 Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura

OGGETTO: Regolamento (UE) 2022/2067 della Commissione pubblicato in GU L 277. Esercizio della caccia in Comune di Cagnano Amiterno della provincia dell'Aquila.

VISTO il dispositivo del Ministero della Salute, a firma congiunta con il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 1 giugno 2022, che ha istituito una zona infetta per la Peste Suina Africana nelle Regioni Lazio e Abruzzo, all'interno della quale è ricompreso il Comune di Cagnano Amiterno della Provincia dell'Aquila;

VISTA la DGR n. 472/2022, recante l'approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2022-2023 che, tra l'altro, dispone di applicare al Comune di Cagnano Amiterno il divieto dell'attività venatoria di qualunque tipo, in attuazione dell'ordinanza n. 4 del Commissario straordinario, dell'Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 gennaio 2022 nonché della L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della Commissione del 2 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 settembre 2022, che ha previsto per il Comune di Cagnano Amiterno misure meno stringenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana

VISTA la DGR n. 585 del 18 ottobre 2022 che, nel prendere atto delle modifiche apportate dal citato regolamento di esecuzione della Commissione europea, ha stabilito che nel Comune di Cagnano Amiterno l'attività venatoria possa essere svolta con le limitazioni imposte dalle specifiche misure di biosicurezza in vigore, idonee a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio;

EVIDENZIATO, altresì, che con la medesima DGR 585/2022 è stato dato mandato al Dipartimento competente in materia di caccia di provvedere a comunicare all'ATC l'Aquila, nel cui territorio ricade il Comune di Cagnano Amiterno, le limitazioni da rispettare nell'esercizio dell'attività venatoria;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2067 della Commissione recante "modifica dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Regolamento (UE) 2022/2067 della Commissione il Comune di Cagnano Amiterno della provincia dell'Aquila è stato escluso dalla zona infetta da peste suina africana, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

SI COMUNICA CHE

l'attività venatoria nel Comune di Cagnano Amiterno può essere svolta senza alcuna limitazione imposta dalla normativa in vigore per le aree sottoposte a restrizioni per il contrasto della epidemia di peste suina africana.

La Dirigente
Dott.ssa Antonella Gabini
(firmato digitalmente)

La Direttrice
Dott.ssa Elena Sico
(firmato digitalmente)